

DELIBERA N. 157/22/CONS

**PARERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AI SENSI
DELL'ART. 62, COMMA 3, DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE, CONCERNENTE LE ISTANZE DI PROROGA DELLA
DURATA DEI DIRITTI D'USO PER RETI RADIO WLL NELLA BANDA 27.5-
29.5 GHZ**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, (di seguito il *Codice*);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (European Electronic Communications Code, di seguito EECC)*;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2021)118 *Final* del 9 marzo 2021, recante: *“2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade”*;

VISTA la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

VISTI gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni WRC-19 dell'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) ed il Regolamento delle radiocomunicazioni 2020 dell'UIT;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, recante il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz, e la

sua bozza di revisione posta in consultazione pubblica fino alla data del 31 gennaio 2022, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito web;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 195/04/CONS, del 23 giugno 2004, recante “*Misure per il rilascio di diritti d’uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz*”, come modificata dalla delibera n. 335/13/CONS del 23 maggio 2013, recante “*Aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d’uso di frequenze disponibili per reti radio a larga banda a 26 e 28 GHz*”;

VISTA la delibera n. 426/21/CONS del 22 dicembre 2021, recante “*Parere al ministero dello sviluppo economico sulle condizioni regolamentari per l’autorizzazione della proroga della durata dei diritti d’uso esistenti per reti radio a larga banda WLL nella banda 27.5-29.5 GHz e valutazione delle istanze presentate*”;

VISTA la richiesta di parere del MISE di cui al prot. Agcom n. 0119645 dell’8 aprile 2022, concernente le istanze presentate dalle società Connesi S.p.A., Eolo S.p.A., Open Fiber S.p.A. e TIM S.p.A. ai sensi dell’art. 62, comma 3, del Codice, di proroga della durata dei propri diritti d’uso WLL nella banda 27.5-29.5 GHz;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le procedure concernenti il rilascio dei titoli per l’utilizzo delle porzioni di spettro impiegate nell’ambito del servizio fisso per applicazioni di tipo punto-multipunto denominati WLL (*wireless local loop*) nella banda 27.5-29.5 GHz (brevemente 28 GHz) sono state avviate dall’Autorità a partire dall’anno 2000 con la delibera n. 822/00/CONS e, sulla base di tale piano di assegnazione, l’allora Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE), ha pubblicato nel 2002 il primo bando, con relativo disciplinare, espletando la gara di assegnazione. Tale procedura ha riguardato n. 3 blocchi di spettro accoppiato FDD (di ampiezza 2x112 MHz), separati da un canale di guardia di 28 MHz, denominati H, I ed L, disponibili in 21 aree, corrispondenti alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. Delle 63 potenziali licenze disponibili in tale banda, sono state all’epoca assegnate inizialmente le sole 21 licenze corrispondenti al blocco centrale I in tutte le aree di assegnazione. Successivamente, l’Autorità, con la delibera n. 195/04/CONS, ha definito ulteriori misure per il rilascio dei diritti d’uso ancora disponibili in tale banda, prevedendo l’allineamento delle scadenze di tutti i diritti d’uso, vecchi e nuovi, alla medesima data del 31 dicembre 2022 e la conferma dei medesimi contributi, aggiornati e proporzionati al tempo residuo. Dopo alcuni anni, per far fronte a ulteriori richieste di mercato, l’Autorità ha nuovamente disciplinato l’assegnazione di tali diritti d’uso con la delibera n. 355/13/CONS del 23 maggio

2013 recante “*Aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d’uso di frequenze disponibili per reti radio a larga banda a 26 e 28 GHz*”, che ha modificato la precedente delibera n. 195/04/CONS, e il MISE ha proceduto a nuove assegnazioni.

3. La tabella seguente fornisce lo stato di assegnazione della banda a 28 GHz, organizzata in blocchi di spettro accoppiati di ampiezza pari a 2x112 MHz, come da ultimo comunicato dal MISE all’Autorità.

Area di estensione geografica	Assegnatari (Blocchi da 112 MHz)		
	H	I	L
Abruzzo	Open Fiber	TIM	Eolo
Basilicata	Open Fiber	TIM	Eolo
Bolzano	-	TIM	Eolo
Calabria	Open Fiber	TIM	Eolo
Campania	Open Fiber	TIM	Eolo
Emilia-Romagna	Open Fiber	TIM	Eolo
Friuli-Venezia Giulia	Open Fiber	TIM	Eolo
Lazio	Open Fiber	TIM	Eolo
Liguria	Open Fiber	TIM	Eolo
Lombardia	Open Fiber	TIM	Eolo
Marche	Open Fiber	TIM	Eolo
Molise	Open Fiber	TIM	Eolo
Piemonte	Open Fiber	TIM	Eolo
Puglia	Open Fiber	TIM	Eolo
Sardegna	Open Fiber	TIM	Eolo
Sicilia	Open Fiber	TIM	Eolo
Toscana	Open Fiber	TIM	Eolo
Trento	Open Fiber	TIM	Eolo
Umbria	Connesi	TIM	Eolo
Valle d’Aosta	Open Fiber	TIM	Eolo
Veneto	Open Fiber	TIM	Eolo

4. Il complesso delle norme sopra richiamate applicabili alla banda in oggetto, unitamente ai relativi disciplinari di gara pubblicati dal MISE, ha definito le condizioni e gli obblighi in capo ai licenziatari, tra cui rilevano obblighi concernenti l’uso delle frequenze, obblighi di copertura e limiti di anticoncentrazione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze.
5. A completamento del presente quadro, si osserva che le procedure di assegnazione dei diritti d’uso in esame prevedevano l’impiego di portanti di ampiezza non superiore a 28 MHz. A partire dal 2017 sono pervenute al MISE richieste, da parte di alcuni assegnatari WLL, per l’impiego di tecnologie con portanti di ampiezza superiore (es. 56 MHz). Queste, dopo parere dell’Autorità, sono state ritenute autorizzabili caso per caso, con l’impegno ad alcune condizioni, tra cui il rispetto delle norme tecniche di riferimento e l’assenza di interferenze nocive agli altri utilizzatori, nell’ambito in ogni caso dello stesso piano di canalizzazione già adottato.

6. Con nota del 1° febbraio 2021 (prot. AGCOM n. 0054703 di pari data), il MISE ha trasmesso all'Autorità le istanze di alcune società, assegnatarie di diritti d'uso in tale banda (Connesi S.p.A., Eolo S.p.A. e Open Fiber S.p.A.) con cui queste hanno avanzato richieste di proroga dei propri diritti d'uso WLL esistenti nella banda in esame a 28 GHz (27.5-29.5 GHz), e in alcuni casi anche a 26 GHz (24.5-26.5 GHz), richiedendo all'Autorità il parere di competenza.
7. Dopo una interlocuzione con il MISE (parere interinale dell'Autorità prot. Agcom n. 0113692 del 5 marzo 2021, nota del MISE prot. Agcom n. 317826 del 23 luglio 2021), finalizzata al raggiungimento di un'intesa sul quadro prospettico di utilizzo sia dei diritti d'uso WLL in esame che di quelli nella banda 26 GHz, nonché sugli obiettivi da raggiungere attraverso l'uso delle bande indicate, entro il cui perimetro effettuare una valutazione delle istanze, l'Autorità ha adottato la delibera n. 426/21/CONS del 22 dicembre 2021.
8. Con la predetta delibera n. 426/21/CONS, l'Autorità ha formulato il parere richiesto dal MISE, sulle condizioni regolamentari per l'autorizzazione della proroga della durata dei diritti d'uso esistenti per reti radio a larga banda WLL nella banda 27.5-29.5 GHz e la valutazione delle istanze fino a quel momento presentate, riguardanti le società Connesi S.p.A., Eolo S.p.A. ed Open Fiber S.p.A., ovvero tutti i soggetti assegnatari WLL nella banda dei 28 GHz, ad eccezione di TIM S.p.A., che non aveva ancora presentato istanza.
9. Sul tema della proroga è stato evidenziato, tra l'altro, come di fatto, similmente ad altri precedenti procedimenti di proroga di diritti d'uso delle frequenze, si fosse provveduto a contemperare le diverse esigenze e i diversi obiettivi da perseguire, assicurando che vi fosse un effettivo legame di scopo tra lo strumento della proroga e gli obiettivi prefissati, se del caso prevedendo specifiche condizioni regolamentari.
10. In merito, l'Autorità ha osservato che la prima assegnazione delle frequenze nella banda in discussione è avvenuta in un contesto tecnologico e di mercato diverso da quello attuale, i cui successivi sviluppi hanno determinato una più ampia potenzialità di utilizzo anche dei diritti d'uso in esame per la fornitura di servizi d'accesso ultraveloci o per esigenze a essi connesse. Questa dinamica ha in definitiva fatto sì che, almeno a livello potenziale, il ruolo rivestito dalle frequenze in discussione per lo sviluppo della copertura delle reti a banda larga e ultra-larga, il miglioramento della qualità dei servizi, la promozione dell'innovazione e dello sviluppo delle imprese, si sia accresciuto, ritenendo in definitiva che la concessione di una proroga dei diritti d'uso nella banda a 28 GHz potesse assicurare benefici al mercato e agli utenti in termini di fornitura di servizi; ciò, anche in linea con gli obiettivi europei e nazionali di sviluppo della banda larga e ultra-larga, con la valorizzazione degli investimenti e la maggiore garanzia di sostenibilità degli stessi, la tutela dell'utenza e la promozione della competizione per il complesso del mercato.

11. La delibera n. 426/21/CONS ha definito pertanto all'art. 1 le condizioni generali per l'autorizzazione della proroga dei diritti d'uso WLL nella sola banda 27.5-29.5 GHz prevista per un periodo fino al 31 dicembre 2029, su istanza delle parti interessate, inclusiva delle condizioni relative alla presentazione dell'istanza stessa e delle relazioni annuali successive da sottoporre all'esame dell'Amministrazione. L'art. 2 ha poi disciplinato i contributi che gli operatori autorizzati alla proroga sono tenuti a versare per l'utilizzo ottimale delle frequenze, e il successivo art. 3 gli altri obblighi di carattere tecnico concernenti il *cap* e il divieto di trasferimento del diritto d'uso nella forma del *trading* in tutto o in parte per i primi 2 anni a partire dalla validità della proroga. L'art. 4 ha stabilito poi la procedura di coordinamento tra le applicazioni WLL del servizio fisso (FS) e quelle del servizio fisso via satellite (FSS), a cui gli operatori dei sistemi del servizio fisso (FS) si devono impegnare ad aderire per consentire lo sviluppo reciproco dei propri sistemi e di quelli del servizio fisso via satellite (FSS) co-primario in banda.
12. Per quanto riguarda le valutazioni delle istanze di proroga della durata dei diritti d'uso WLL a 28 GHz fino a quel momento presentate dalle società Connesi S.p.A., Eolo S.p.A. e Open Fiber S.p.A., per quanto di competenza dell'Autorità, nel successivo art. 5 si esprime una valutazione preliminare favorevole, alle condizioni stabilite dalla delibera medesima. Ciò, con la possibilità da parte del MISE di richiedere alle suddette società una conferma delle istanze stesse alla luce delle condizioni ivi stabilite, nonché a Connesi e Open Fiber l'accettazione della condizione di circoscrivere le rispettive istanze alla sola banda 28 GHz. Il medesimo art. 5 ha previsto anche che, entro un termine congruo, potessero essere proposte ulteriori istanze di proroga dei diritti d'uso WLL nella stessa banda 28 GHz, e la successiva pubblicazione sul sito *web* di tale dicastero delle informazioni riassuntive relativamente alle istanze di proroga successivamente autorizzate.
13. Con la nota dell'8 aprile 2022, richiamata in premessa, il MISE ha quindi richiesto il parere dell'Autorità concernente le rinnovate istanze inviate dalle medesime società Connesi S.p.A. (del 25 marzo 2022), Eolo S.p.A. (del 28 marzo 2022) ed Open Fiber S.p.A. (del 17 marzo 2022), nonché dalla società TIM S.p.A. (del 23 marzo 2022), che non aveva precedentemente presentato domanda, di proroga dei propri diritti d'uso WLL nella banda 27.5-29.5 GHz, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, e alla luce di quanto previsto dalla delibera n. 426/21/CONS.
14. Per quanto concerne le società Connesi S.p.A., Eolo S.p.A. ed Open Fiber S.p.A. le nuove istanze di proroga sono ora state presentate ai sensi dell'art. 62, comma 3 del nuovo Codice, risultando anche circoscritte alla sola banda in argomento e per un periodo fino al 31 dicembre 2029, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 426/21/CONS. Tali istanze sono inclusive di piani tecnico-finanziari, con una ricognizione aggiornata sulla consistenza dei collegamenti attivi in tale banda. Le istanze presentate appaiono in linea con quelle precedenti, contenendo i medesimi

elementi positivi già esaminati concernenti l'uso effettivo dello spettro, lo sviluppo delle reti con investimenti già sostenuti ed altri pianificati per gli anni a seguire fino ad arrivare al 2029, con previsioni di incremento del numero dei collegamenti. Tali piani mostrano prospettive di sviluppo delle reti sostanzialmente in continuità dal punto di vista tecnologico, per l'impiego della suddetta banda di frequenze da parte del servizio fisso (FS). Essi, inoltre, in un contesto, come quello attuale, fortemente caratterizzato dalle politiche di sviluppo delle reti *wireless* a banda ultra-larga, guidato dagli obiettivi delineati a livello europeo dalle comunicazioni “*Gigabit Society*” del 2016 e “*Digital Compass*” del 2021¹, appaiono finalizzati a dare continuità ad un modello di connettività che prevede lo sfruttamento delle potenzialità dei sistemi FWA per la fornitura di servizi di accesso, con collegamenti ad alta velocità, anche in aree in cui la penetrazione delle reti in fibra potrebbe essere ostacolata da limiti tecnico/economici. Per tali istanze, in linea con le considerazioni già espresse nella delibera n. 426/21/CONS, per quanto di competenza dell'Autorità, non emergono pertanto elementi ostativi alla concessione della proroga dei diritti d'uso WLL a 28 GHz in capo alle suddette società, alle condizioni ivi stabilite.

15. Tenuto conto del contesto e degli obiettivi delineati con la delibera n. 426/21/CONS, ed in analogia con le valutazioni espresse sulle altre istanze, l'Autorità valuta favorevolmente anche l'istanza della società TIM S.p.A. di proroga sino al 31 dicembre 2029 dei propri diritti d'uso WLL a 28 GHz. Anche tale richiesta reca in allegato un piano tecnico-finanziario, inclusivo di una ricognizione sulla consistenza dei collegamenti attivi che fornisce un quadro attuale e prospettico di impiego della banda nel periodo 2023-2029 ed informazioni in ordine ai previsti investimenti. Il suddetto quadro e il modello di connettività realizzato attraverso le frequenze in questione, nel caso di specie, di un operatore di rete fissa e mobile, già dotato di una infrastruttura largamente diffusa sul territorio e di un'ampia e diversificata dotazione frequenziale, presenta aspetti qualificanti, risultando lo spettro in questione particolarmente idoneo alla realizzazione di collegamenti punto-punto di *backhauling* della rete mobile, funzionali anch'essi alla realizzazione di reti a banda larga/ultralarga. Nel suddetto piano l'Autorità rileva elementi che indicano, anche per la società TIM S.p.A., l'utilizzo effettivo dello spettro assegnato a 28 GHz e l'intenzione di utilizzarlo anche nei prossimi anni, con investimenti già sostenuti ed altri pianificati per gli anni a seguire, fino ad arrivare al 2029. Ciò, con prospettive di sviluppo della rete che appaiono anche in questo caso in continuità dal punto di vista tecnologico, per l'impiego della banda da parte del servizio fisso (FS).
16. In definitiva, la proroga dei diritti d'uso in esame appare coerente con l'obiettivo di assicurare la continuità e la fornitura dei servizi *wireless broadband*, a beneficio dei consumatori nel loro complesso, al fine di favorire la più ampia diffusione di

¹ In Italia in fase di attuazione tramite i piani BUL e attraverso le politiche di investimento del PNRR.

servizi a banda larga e ultra-larga, di garantire un uso effettivo ed efficiente delle frequenze in questione, con benefici indiretti anche per l'industria e l'occupazione. Ciò, in linea col perseguimento degli obiettivi fissati dal nuovo Codice, anche attraverso un impegno tecnico/economico, il quale appare congruo, per ciascuna società, e ragionevolmente adeguato al periodo della proroga, anche in relazione alla necessità di garantire l'ammortamento degli investimenti programmati.

17. Nell'ambito della documentazione presentata a corredo delle istanze in questione, sono presenti anche alcune richieste riguardo al possibile impiego di canali di ampiezza superiore a 28 MHz all'interno di ciascuno dei blocchi assegnati (H, I ed L) e alle modalità di utilizzo della canalizzazione CEPT di cui alla Raccomandazione T/R 13-02. In tale ambito è stata segnalata anche una situazione di differente flessibilità di impiego dei canali tra i suddetti blocchi. Tale circostanza, secondo quanto segnalato, sarebbe oggi superabile, su base di non interferenza e nel rispetto degli accordi di coordinamento con i Paesi confinanti, grazie all'evoluzione tecnologica degli apparati (filtri e componentistica). Sul tema si ritiene opportuno evidenziare quanto già indicato nella delibera n. 426/21/CONS riguardo a possibili modificazioni delle condizioni tecniche di impiego rispetto a quanto previsto e/o autorizzato per le frequenze in questione. Il provvedimento citato e la presente delibera hanno infatti ad oggetto la proroga dei diritti d'uso WLL esistenti a 28 GHz, pertanto riferendosi alla sola estensione della durata, che dovrà pertanto avvenire *“con la continuità degli attuali utilizzi, e il rispetto delle stesse norme tecniche, conformi agli standard degli apparati e alle norme del PNRF”*. Pertanto, in tema di utilizzo dello spettro, si rimanda agli obblighi già previsti e a quanto indicato all'art. 3, comma 1, della delibera n. 426/21/CONS². Eventuali richieste di modifica tecnica delle condizioni d'uso o di introduzione di specifici apparati per l'utilizzo delle frequenze in oggetto, che rientrano in una banda non armonizzata, nel rispetto delle norme vigenti, esulano dal presente provvedimento e rientrano nella competenza del MISE.
18. Si osserva infine che, per quanto attiene alle competenze dell'Autorità, la disciplina della proroga dei diritti d'uso WLL nella banda 28 GHz, in linea con gli obiettivi fissati dal nuovo Codice e dalle *policy* europee, è stata già fissata con la delibera n. 426/21/CONS, a valle di un processo di consultazione pubblica, e che le valutazioni nel presente provvedimento sono coerenti e in linea con essa.

² *“Gli operatori autorizzati alla proroga dei diritti d'uso delle frequenze in oggetto si impegnano al mantenimento del quadro degli obblighi attualmente associati ai propri diritti d'uso esistenti. Nell'utilizzo delle frequenze rispettano i parametri tecnici delle norme CEPT applicabili e le norme di conformità e di immissione sul mercato degli apparati, ai sensi della direttiva n. 2014/53/UE, e gli utilizzi nell'ambito del servizio fisso come previsto dal PNRF. Forniscono all'Amministrazione le adeguate informazioni circa le tecnologie e gli standard armonizzati utilizzati nella banda oggetto della proroga. Gli operatori devono comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni relative alla rete impiegante le frequenze in questione e agli apparati utilizzati, e, ove necessario, essere autorizzati a tali cambiamenti secondo le norme del Codice.”*

19. Fermo quanto sopra e le condizioni e gli obblighi già stabiliti dalla delibera n. 426/21/CONS, a cui le società interessate dovranno aderire, l'Autorità ritiene quindi che, per quanto di propria competenza, per le istanze presentate dalle società Connesi S.p.A., Eolo S.p.A., Open Fiber S.p.A. e TIM S.p.A., non sussistano elementi ostativi alla concessione della proroga dei relativi diritti d'uso WLL della banda 28 GHz per il periodo indicato.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità esprime, allo stato degli atti, per quanto di competenza, un parere favorevole, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo n. 259/2003, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sull'autorizzabilità della proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso in banda 27.5-29.5 GHz delle società Connesi S.p.A., Eolo S.p.A., Open Fiber S.p.A. e TIM S.p.A., alle condizioni, nei limiti e per le ragioni descritte in premessa.

La presente delibera è notificata al MISE e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 19 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba